

1
111
REGIONE PUGLIA


ASSESSORATO SANITA'

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 559/A III^a Legislatura

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

n. 25 del 4/3/85

"ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
AGLI INVALIDI DI GUERRA E PER
SERVIZIO ED ALLE VITTIME CIVILI
DI GUERRA."


COORDINATORE DI SETTORE
(Dr. Antonio Fiadino)


REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO SANITA'

RELAZIONE

al disegno di legge: "ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA AGLI INVALIDI DI GUERRA E PER SERVIZIO ED ALLE VITTIME CIVILI DI GUERRA".

1. L' art.57, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n.833, e l' art.1 del d.l. 25 gennaio 1982, convertito e modificato con la legge 25 marzo 1982, n.98, fanno salve le prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e protesiche erogate, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, a favore degli invalidi di guerra e per servizio, con oneri a carico del fondo sanitario.
2. Il disegno di legge regionale che si sottopone ha lo scopo di definire le prestazioni sanitarie erogabili alle categorie dinanzi indicate (articolo 2), rimettendo alla competenza della Giunta Regionale la determinazione annuale della misura delle prestazioni anche in relazione al tasso di inflazione programmato.
3. Gli oneri conseguenti gravano sul fondo sanitario e sono a carico delle quote assegnate alle unità sanitarie locali, in ragione della spesa sostenuta per gli aventi diritto residenti nei rispettivi ambiti territoriali (art.4, comma 1).
- 3.a. Si è ritenuto, per ragioni funzionali, di prevedere la facoltà per la Giunta Regionale di accentrare in alcune unità sanitarie locali l' erogazione delle prestazioni (art.4 comma 2), nel qual caso, in sede di riparto del fondo sanitario, verrà garantito apposito finanziamento.
4. L' art.5, infine, ripropone la facoltà per la Giunta Regionale di autorizzare le unità sanitarie locali ad erogare prestazioni ai sensi del D.M. 2 marzo 1984 .

IL COORDINATORE DI SETTORE
(Dr. Antonio Fiadino)



REGIONE PUGLIA

Art 1

La Regione Puglia garantisce la continuità delle prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e protesiche erogate agli invalidi di guerra e per servizio ed alle vittime civili di guerra ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti all'atto dell'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, salvaguardati dall'art.57, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n.833, e dall'art.1 del decreto legge 25 gennaio 1982, n.16, convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1982, n.98.

COORDINATORE DI SETTORE
(Dr. Antonio Fiadino)

REGIONE PUGLIA

Art. 2

Le prestazioni sanitarie specifiche riconosciute in favore degli invalidi di guerra e per servizio e delle vittime civili di guerra riguardano:

- a) l' assistenza ospedaliera integrativa: rimborso rette per accompagnatori di grandi invalidi ricoverati in ospedale;
- b) l' assistenza agli invalidi paraplegici e discinetici: contributo giornaliero;
- c) l' assistenza alimentare per un periodo di 270 giorni all' anno: indennità giornaliera;
- d) contributo annuo per usura degli indumenti ai portatori di protesi, agli affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente, agli affetti da infermità mentale ascritti alla lettera a) n.2 della legge 18 marzo 1968, n.313, agli affetti da epilessia ascritti alla prima categoria;
- e) un premio per buona tenuta protesi;
- f) un contributo annuale per acquisto scarpe di rivestimento delle protesi;
- g) un contributo giornaliero per soggiorni terapeutici e per cure climatiche e termali per tutti gli invalidi riconosciuti bisognosi della commissione medica, su proposta di un medico del Servizio Sanitario Nazionale;
- h) un contributo per spese di viaggio, pari al prezzo del biglietto ferroviario di 1^a classe, con la riduzione prevista per la concessione speciale IX^a, ovvero al prezzo del biglietto previsto per i servizi di auto linee, agli invalidi che, previa autorizzazione, si recano, per motivi sanitari o protesici, in località diverse da quelle di residenza;
- i) una diaria, qualora la permanenza dell' invalido fuori della sede di residenza, dovuta ad esclusivi motivi di carattere sanitario e protesico, superi le cinque ore. Analoga diaria compete agli accompagnatori autorizzati.


COORDINATORE DI SETTORE
(Dr. Antonio Fazzino)

REGIONE PUGLIA

Art. 3

La Giunta Regionale determina, annualmente, con propria deliberazione, la misura delle prestazioni specifiche anche in relazione al tasso di inflazione programmato.

Il COORDINATORE REGIONALE
(Dr. Antonio Fialino)



REGIONE PUGLIA

Art. 4

Le unità sanitarie locali provvedono alla spesa conseguente per gli aventi diritto residenti nei rispettivi ambiti territoriali, con le assegnazioni delle quote del fondo sanitario, effettuate a norma della legge 23 dicembre 1978, n.833.

La Giunta Regionale, con propria deliberazione, può individuare alcune unità sanitarie locali, alle quali affidare l' erogazione dell' assistenza sanitaria integrativa agli invalidi di guerra e per servizio ed alle vittime civili di guerra, residenti in ambiti territoriali diversi; alle stesse sono riconosciuti appositi finanziamenti, che gravano sul fondo sanitario regionale.

DE...
(...)

REGIONE PUGLIA

Art. 5

La Giunta Regionale, con propria deliberazione, in attuazione dell'art.3 del Decreto del Ministero della Sanità 2 Marzo 1984 (in G.U. n°80 del 21.3.1984), e dell'art.4 del D.M. della Sanità 30.5.1984 (Supplemento G.U. n°163 del 14.6.1984), autorizza le UU.SS.LL. individuate ai sensi dell'art.4, comma II°, della presente Legge, a continuare ad erogare le prestazioni protesiche ed ortopediche già previste nei regolamenti vigenti e le forniture straordinarie di presidi ed ausili non previsti nel nomenclatore tariffario delle protesi e non riconducibili allo stesso.

REGIONE PUGLIA

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla 14 Commissione Consiliare permanente il 24-3-85

IL COORDINATORE DI SETTORE
(Dr. Antonio Faidno)

